



COMUNE DI APRICA

Provincia di Sondrio

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 DEL 30-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di Luglio, alle ore 18:00, nella sede del Comune di Aprica, su invito del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CORVI DARIO	X	
BALSARINI MARCO	X	
DAMIANI ALESSANDRO	X	
GHISLA FULVIO	X	
NEGRI FRANCO		X
NEGRI ANDREA		X

Componente	Presente	Assente
AMBROSINI MATTEO	X	
MORASCHINELLI SIMONA	X	
MORASCHINI VERA	X	
MUTI ELISA	X	
DAMIANI SIRO LUIGI		X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il segretario comunale DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO.

Il Dott. DARIO CORVI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";

VISTE

- la Deliberazione Delibera 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif";
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO";

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell'ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell'agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

VISTI, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 *"Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti"*;

- art. 10.1 *"I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAta procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile".* In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che *"Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale"*;

EVIDENZIATO che il Comune di Aprica provvederà, tramite rimessa diretta entro la data del 30 settembre 2026, al pagamento del "bonus sociale TARI";

VISTO il Piano Finanziario TARI 2026/2029 già adottato da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.07.2026;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2026/2027 risulta pari ad € 617.518 per il 2026 e ad € 640.922 per il 2027;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DRIF/2025 ottenendo così un importo pari ad € 616.786 per il 2026 e ad € 640.190 per il 2027;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 90,80% e del 9,20;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 397/2025, art. 7.14 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è*

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento TARI, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile e dal responsabile del servizio tributi commercio in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 90,80% e del 9,20%;
2. di approvare l'**Allegato A** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (coefficienti moltiplicatori);
3. di approvare, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 397/2025, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/nucleo)
A	Utenza domestica con 1 occupante	0,40	51,60
B	Utenza domestica con 2 occupanti	0,47	82,56
C	Utenza domestica con 3 occupanti	0,51	93,39
D	Utenza domestica con 4 occupanti	0,55	113,52
E	Utenza domestica con 5 occupanti	0,59	149,63
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	0,62	175,43

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10	0,25	0,35
2	Campeggi, distributori carburanti	0,26	0,62	0,88
3	Stabilimenti balneari	0,21	0,49	0,70
4	Esposizioni, autosaloni	0,14	0,34	0,48
5	Alberghi con ristorante	0,18	0,42	0,60
6	Alberghi senza ristorante	0,13	0,31	0,44
7	Case di cura e riposo	0,33	0,77	1,10
8	Uffici e agenzie	0,37	0,88	1,25
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,19	0,46	0,65
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,36	0,87	1,23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,50	1,18	1,68
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,34	0,81	1,15
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,38	0,90	1,28
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,14	0,33	0,47
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,18	0,43	0,61
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,58	3,75	5,33
17	Bar, caffè, pasticceria	1,19	2,82	4,01
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,78	1,85	2,63
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,50	1,19	1,69
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,97	4,70	6,67
21	Discoteche, night club	0,53	1,28	1,81

4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2026:

- 1^ rata 30 settembre 2026 (acconto)

- 2^ rata 02 dicembre 2026 (saldo)

con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 1^ rata;

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DARIO CORVI

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA LICINIA PICCO

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.